

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Magnanensi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 1416/2010 promossa da:

R.M., con il patrocinio dell'avv. CE.AN., elettivamente domiciliato in via (...) 16125 Genova presso il difensore

Ricorrente

contro

Pubblica Assistenza C., con il patrocinio dell'avv. B.M., elettivamente domiciliato in via (...) 16121 Genova presso il difensore

Convenuta

FATTO E DIRITTO

Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Simona Magnanensi

nella causa n. rg. 1416/2010 promossa da M.R. avverso Pubblica Assistenza

C. A. C.

Osserva

Con ricorso depositato in data 21 maggio 2010, M.R. ha convenuto in giudizio la Pubblica Assistenza C., deducendo:

di aver prestato attività lavorativa in favore della convenuta dal 14 febbraio 2007 al 31 agosto 2009 come autista ed accompagnatore con mansioni inquadrabili nel livello C2 CCNL ANPAS;

di aver lavorato dal febbraio al giugno 2007 dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 15.00 come autista, percependo Euro 250,00/300,00 mensili;

di aver lavorato, dal luglio 2007 all'agosto 2009, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 23.00, con in più un turno notturno a settimana e tutti i sabati mattina dalle 7.00 alle 14.00;

di aver percepito, in tale periodo, Euro 750,00 mensili;

che i fogli - turni venivano predeterminati dal sig. M.N., che regolava la sua attività unitamente a G.R., dai quali riceveva quotidianamente ordini;

che l'attività si è sempre svolta sotto la vigilanza e il controllo dei preposti; di aver avuto l'obbligo, alla fine di ogni servizio, di compilare un report dello stesso;

di essere stata tenuta a preavvertire il N. in caso di indisponibilità a svolgere la prestazione, che veniva recuperata in altra giornata;

di non aver goduto interamente delle ferie e permessi e di aver lavorato anche nelle giornate festive;

di aver svolto un considerevole numero di ore di lavoro straordinario; di non aver percepito la 13esima mensilità né il TFR; di essere stata licenziata verbalmente.

Ha, quindi, chiesto al Tribunale di condannare controparte al pagamento delle mensilità dovute in conseguenza dell'illegittimo licenziamento e delle differenze retributive maturate nel periodo lavorato.

Si è ritualmente costituita la C. A., contestando le avverse pretese e chiedendone la reiezione.

La convenuta ha dedotto:

di avvalersi, per il raggiungimento dello scopo sociale, dell'apporto dei propri associati ed in particolare dei ed militi effettivi, tenuti a coprire il servizio per tutte le 24 ore;

di riconoscere, dal novembre 2002, ai militi privi di fonte di reddito che

garantiscono la copertura del turno un rimborso - spese giornaliero,;

che i turni settimanali sono predisposti in base alle disponibilità che i militi comunicano al responsabile del servizio nei giorni precedenti; che i militi concordano tra loro i cambi turno;

che capita frequentemente che il milite non avvisi dell'assenza, con la conseguenza che viene sostituito da chi è presente in sede;

che il milite presente in sede per la copertura del turno, se non ha alcun servizio da svolgere, è libero di dedicarsi alle attività che preferisce;

che i militi devono redigere i ed rapportini necessari per il rimborso spese da parte della ASL;

che la ricorrente è socia dal 1992;

che è sempre stata libera di scegliere se e quando prestare la propria opera e il suo, più o meno stabile, inserimento nei turni era legato alla sua ampia disponibilità e all'assidua frequentazione della sede;

che più volte non si è presentata in servizio senza avvertire o si è accordata con altro milite per la sostituzione;

che, quando era in turno, leggeva il giornale o giocava a carte; che non vi è stato alcun licenziamento verbale per le ragioni compiutamente esposte in memoria.

La causa è stata istruita con l'escussione di 15 testimoni e con l'espletamento di CTU contabile, quindi discussa oralmente e decisa, dopo che la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa alla illegittimità del licenziamento e tale rinuncia è stata accettata da controparte.

La domanda è fondata e merita accoglimento, per le seguenti ragioni.

La ricorrente ha chiesto una pronuncia di condanna al pagamento di una somma, sul presupposto che sia intercorso con controparte un rapporto di lavoro subordinato, con le caratteristiche indicate nell'atto introduttivo del giudizio.

Ai fini dell'esatta qualificazione della posizione della ricorrente appare necessario valutare se l'attività svolta dalla stessa sia rispondente alla nozione di subordinazione quale emerge dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, con orientamento costante, afferma che "elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo" (Cass. sez. L. 16 ottobre 2008, n. 28525).

Chiaro è, peraltro, che l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve essere concretamente apprezzato in riferimento alle caratteristiche specifiche dei singoli incarichi, considerato che le mansioni "elementari e ripetitive.. proprio per loro natura non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca ... nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa. Si vuol dire con ciò che, ove la prestazione lavorativa sia assolutamente semplice e routinaria e con tali caratteristiche si protragga per tutta la durata del rapporto, l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro...potrebbe non avere occasione di manifestarsi. ... (Pertanto), nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione... e il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, per la qualificazione del rapporto occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro" (Cass. sez. L. 21 gennaio 2009; n. 1536).

Non è, perciò, sufficiente che sia genericamente svolta un'attività a favore di un altro soggetto affinché questa attività venga automaticamente qualificata come subordinata, ma sono necessari i connotati individuati dalla Suprema Corte.

Dall'istruttoria espletata è emersa la prova degli elementi caratterizzanti la subordinazione per il periodo dal luglio 2007 all'agosto 2009, periodo in cui la ricorrente è, infatti, risultata inserita stabilmente nella struttura della C., aver prestato continuativamente attività in favore della stessa secondo turnistiche predeterminate da un coordinatore, essere rimasta a disposizione in sede nelle ore in cui non era chiamata a svolgere alcun servizio esterno (né come servizio programmato né come servizio d'urgenza 118) ed aver percepito una retribuzione mensile fissa.

Con riferimento a tale ultima circostanza, non ha pregio la difesa della convenuta secondo cui tali importi sarebbero stati corrisposti quali rimborsi spese, posto che la C. non ha dimostrato che la ricorrente abbia sostenuto mensilmente delle spese, tantomeno pari alla somma che riceveva.

Vale la pena di riportare alcuni stralci dell'ampia istruttoria espletata.

G.R., addetta all'ufficio che si occupa del coordinamento delle squadre che escono per i servizi, ha precisato che la ricorrente "inizialmente veniva chiamata solo quando era necessario del personale in più in relazione al numero dei servizi da fare. In un secondo momento ha iniziato a fare il turno di pomeriggio tutti i giorni. Solitamente è il signor M.N., direttore dei servizi, ad assegnare i turni. Non so se la signora faceva anche il sabato perché io al sabato non c'ero. Nel corso

del turno, ciascuno fa innanzitutto i servizi che sono stati prenotati. Dopo di che si sta a disposizione, per esempio per eventuali dimissioni ospedaliere. Quando si sta a disposizione, si è liberi di fare quel che si vuole, se si vuole c'è sempre qualcosa da fare come pulire i vetri. Nel corso del turno non ci si può allontanare se non per necessità e avvertendo; nel caso in cui ci si ammali si avverte, ma la giornata lavorativa non viene recuperata in altra data, non so se la giornata viene poi pagata, senz'altro non viene pagata a quelli che sono chiamati a giornata. Confermo che il turno della ricorrente era fisso al pomeriggio e lei faceva l'autista o il milite, se necessitava un milite. So che la ricorrente faceva un turno notturno a settimana come tutti. I fogli dei turni sono appesi in sede e sono predisposti settimanalmente dal direttore dei servizi".

M.N. ha confermato: "per quanto riguarda il periodo dal febbraio 2007, ricordo che inizialmente la ricorrente veniva in C. come volontaria e quando c'era necessità le si affidavano dei servizi. Dopo, iniziò a fare il turno di pomeriggio con orario 15.00 - 23.00: la necessità era di coprire questo turno e mi disse che andava bene. Faceva anche un turno notturno a settimana. Durante il turno, il personale sta in sede. C'è una tabella con l'assegnazione dei mezzi a ciascuna coppia di autista più milite... Il personale non dipendente ha un rimborso spese normalmente corrisposto mensilmente, salvo ritardi nei pagamenti da parte della Asl. Il più delle volte ero io a pagare materialmente le persone sulla base di quello che mi veniva dato dalla cassiera o dal presidente. Quando - la ricorrente lavorava a giornata, veniva pagata per quella, successivamente con un fisso che mi pare di Euro 750,00 se faceva tutti i giorni. La cifra mensile variava in aumento o in diminuzione a seconda che facesse più servizi o meno giornate".

B.C., autista dal gennaio 2007 al gennaio 2010, ha ricordato che "la turnistica affissa in sede era predisposta settimanalmente dal direttore dei servizi, M.N. Io avevo dato la mia disponibilità per i turni di mattina e ai pomeriggio, mi fu assegnato quello di mattina. Durante il turno, se non ci sono servizi stiamo in sede, se abbiamo tempo ci occupiamo di pulire il mezzo, so che se non lo si fa vengono fatti dei richiami. Comunque in sede, volendo, si può anche fare dell'altro, ad esempio guardare la televisione. Durante il turno non ci si allontana perché, se non ci sono servizi ordinari, si

può essere chiamati per le urgenze. So che la ricorrente faceva anche la notte, una o due a settimana, e il sabato".

M.I., milite, ha riferito di essere stato per un certo tempo volontario, svolgendo attività non retribuita: "da un certo momento in poi ho dato la mia disponibilità a fare turni a pagamento. Per la scelta del turno vengono presi accordi con la direzione dei servizi, io mi sono accordato con il signor N. Per esempio, il N. sa che ha a disposizione cinque persone disposte a fare turni a pagamento e le fa ruotare tra i vari turni. Ho iniziato a fare turni a pagamento non ricordo con precisione in che anno, ricordo che nel 2009 ho iniziato a farli con regolarità mentre prima ho alternato periodi in cui li facevo a periodi in cui non li facevo. Il pagamento era in base all'orario fatto. Inizialmente la ricorrente copriva a pagamento solo il sabato. Poi, potrebbe essere nel 2007, ha iniziato a fare turni al pomeriggio. Prima del 2007, la ricorrente veniva spesso a fare volontariato nel senso che, quando aveva tempo libero, veniva in C.. Prima del 2007 non era nei turni a pagamento per coprire i servizi. In sede c'è un foglio che riporta i turni dei volontari, sotto al quale ciascuno segna giorno per giorno l'orario in cui è disponibile. La disposizione di pulire i mezzi c'è sempre stata, ma noi ne avevamo poca voglia e non lo facevamo e quindi la direzione da un certo momento in poi si è irrigidita ed a fine 2010 ci ha detto che dall'inizio del nuovo anno i mezzi devono essere puliti una volta a settimana. Quando mi hanno detto che dopo aver fatto le mie ore, dovevo fermarmi per lavare il mezzo, mi sono rifiutato perché queste ore non mi vengono pagate a differenza di quello che succede a chi ha il contratto. Preciso che quando ha detto che ogni mese vengono pagate in base al numero di ore volevo dire che sono pagate in base al numero di turni. Quando mi sono rifiutato di lavare il mezzo, mi ha fatto un richiamo verbale il signor N. Ci sono anche rilievi disciplinari per iscritto, a me è capitato per un ritardo di cinque minuti al mattino oppure perché non avevo fatto la polizia dopo la fine del turno notturno, visto che iniziavo subito il turno del mattino. Non so se questi provvedimenti di natura disciplinare sono previsti dal regolamento della C., non so se sono adottati anche nei confronti dei volontari non a rimborso spese. Io, prima di iniziare con la turnistica a pagamento, non ne ho mai ricevuti".

Anche P.P., soccorritore autista, ha distinto, ad operare presso la C., i volontari dai militi a rimborso spese: "c'erano persone che venivano pagate, in più c'erano i volontari. Dal marzo 2007 ho cominciato ad essere pagato, facevo dalle 14.00 alle 20.00, solo le urgenze. Questo turno mi è stato affidato dal direttore del servizio M.N.. Poi, da luglio, sono stato assegnato all'automedica fino all'ottobre 2007; da marzo ero obbligato ad andarci tutti giorni. Non so dire i nomi di chi era inserito nei turni fissi e di chi viceversa faceva il volontario. Ho conoscenza diretta dell'attività della ricorrente solo fino ad ottobre-novembre 2007. Per un certo periodo veniva su chiamata, poi da luglio-agosto è passata nel turno fisso il pomeriggio e faceva o autista o accompagnatore sulle ambulanze. Io lavoravo dal lunedì alla domenica mattina. A sabato andavo al pomeriggio, quando io montavo al pomeriggio, la ricorrente smontava perché faceva il mattino. Vedevo la ricorrente con il collega M. Quando parlo del sabato, mi riferisco al periodo dopo luglio".

Appare pertanto provato che l'attività prestata dalla M. in favore della C. nel periodo dal luglio 2007 all'agosto 2009 è da qualificarsi come di lavoro subordinato, presentando i caratteri precipi richiesti dalla giurisprudenza a tal fine; non altrettanto è a dirsi, invece, per l'attività prestata nei mesi dal febbraio al giugno 2007, in cui tutti i testi hanno concordemente ricordato una presenza sporadica della ricorrente e il fatto che la stessa operava in qualità di volontaria.

In considerazione delle mansioni svolte, l'inquadramento corretto è quello di autista secondo il CCNL ANPAS.

Alla luce delle risultanze istruttorie è stato conferito incarico peritale contabile, onde quantificare il credito della ricorrente, secondo il quesito a verbale di udienza del 15 aprile 2013, in base agli orari

dedotti in ricorso (dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 23.00 più un turno notturno ed il sabato mattina).

Il CTU, con la chiara ed esaustiva relazione in atti, da intendersi in questa sede trascritta, ha concluso che spettano alla M. Euro 45314,20, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.

Non rileva che la ricorrente, nelle conclusioni del ricorso, abbia quantificato il credito in un importo inferiore a quello risultante dalla perizia poiché "in tema di controversia di lavoro relativa a pretesa del lavoratore per differenze retributive, legittimamente il giudice di merito interpreta la domanda considerandone il contenuto

complessivo, compresi gli argomenti giustificativi, e ritiene che le somme dedotte ed invocate dal lavoratore-attore siano indicate, voce per voce retributiva, senza assoluta precisione e salvo errore, con la conseguenza che le singole voci ben possono essere diversamente calcolate sulla scorta delle operazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, senza che sia ravvisabile nella sentenza il vizio di ultrapetizione, purché la somma liquidata non sia nel complesso superiore a quella chiesta dalla parte" (Cass. sez. L, 21 luglio 2006, n. 16783, ex multis).

In considerazione del fatto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa al licenziamento solo in sede di conferimento di incarico peritale, pare equo compensare per un terzo le spese di lite che, per la frazione residua, seguono la soccombenza, secondo quanto liquidato in dispositivo.

Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'esistenza tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 1 luglio 2007 e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente di Euro 45314,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;

compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna parte convenuta al pagamento della frazione residua, liquidata in complessivi Euro 3500,00, oltre IVA e CPA;

pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.

Così deciso in Genova il 25 ottobre 2013.

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2013.